

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(REALE)

NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1964

Aumento dei limiti di valore della competenza dei pretori e dei conciliatori e del limite di inappellabilità delle sentenze dei conciliatori

ONOREVOLI SENATORI. — Nella ricerca e nell'analisi delle cause, a cui si sogliono imputare le disfunzioni, generalmente lamentate, nell'Amministrazione della giustizia civile si può ritenere univoca e concorde la rilevazione di un particolare fenomeno.

Esso consiste in una certa qual resistenza, che si è manifestata nell'istituzione di un soddisfacente rapporto di adeguamento tra il processo della svalutazione monetaria e il correlativo ampliamento dei limiti della competenza per valore.

Questa diagnosi trova conforto sia nelle molteplici e vive istanze di revisione, anche sotto questo riguardo, del codice di procedura civile, sia nelle osservazioni contenute nelle più recenti relazioni annuali dei procuratori generali sull'attività giudiziaria svolta nel distretto in cui si pone l'accento sull'inconveniente dell'eccessivo carico di lavoro presso i tribunali, attribuendosene la causa alla troppo ristretta competenza per valore dei pretori e dei conciliatori.

Se si vuol ripercorrere, a dimostrazione del segnalato squilibrio la cronistoria dei provvedimenti legislativi, emanati in materia a partire dall'entrata in vigore del codice di procedura civile, se ne trae il seguente prospetto:

A) Codice di procedura civile:

Conciliatore: competenza fino a lire 1.000 (lire 2.000 per le cause relative a locazioni d'immobili).

Pretore: competenza fino a lire 10.000.

B) Decreto legislativo 5 aprile 1946, numero 247:

Conciliatore: competenza fino a lire 5.000.

Pretore: competenza fino a lire 50.000.

C) Legge 12 maggio 1949 n. 273:

Conciliatore: competenza fino a lire 10.000.

Pretore: competenza fino a lire 100.000 per i mobili; fino a lire 50.000 per gli immobili.

D) Legge 18 luglio 1956, n. 761:

Conciliatore: competenza fino a lire 25.000.

Pretore: competenza fino a lire 250.000 per i mobili; fino a lire 50.000 per gli immobili.

L'esperienza conferma, anche senza necessità di addentrarsi in diffuse analisi statistiche sulla scorta degli indici medi di svalutazione a decorrere dall'entrata in vigore del codice di procedura civile, che le cifre fissate dall'ultimo di questi provvedimenti si mantengono sensibilmente al di sotto di quanto reclamerebbe il rapporto di adeguamento tra il mutato valore della moneta e la sfera di competenza per valore dei conciliatori e dei pretori.

Posto quanto innanzi circa il diminuito valore della moneta oggettivamente considerato, va poi evidenziato un altro aspetto del problema, non meno significativo e degno di rilievo. Trattasi del fenomeno della diminuita valutazione soggettiva della moneta, conseguente all'accrescimento del reddito individuale, il quale trova la sua eziologia nell'indirizzo politico che, nel favorire il potenziamento dei fattori imprenditoriali ed il processo di industrializzazione del Paese, con l'incremento dei fattori di produzione e di consumo, ha consentito un migliore tenore di vita alle classi lavoratrici.

Le considerazioni che precedono autorizzano l'illazione secondo cui l'evoluzione economica del Paese abbia determinato una contrazione dell'interesse individuale a promuovere processi di non rilevante entità economica, preferendosi soluzioni transattive extra-processuali.

I riflessi di questa situazione sono ben noti e si riassumono, in concreto, nel sovraccarico di lavoro giudiziario per i tribunali e nell'atrofia funzionale dei conciliatori, cui pure, per il passato, era stata affidata tanta parte della giustizia civile di più modesta entità patrimoniale. In linea generale, pertanto, risulta evidente l'utilità di una revisione in aumento delle norme sulla competenza delle magistrature inferiori, sia per adegua-

re la realtà processuale a quella economica e sociale, sia per soddisfare le esigenze funzionali della Amministrazione giudiziaria, mediante una più equa e razionale distribuzione, tra i vari uffici, del carico di lavoro.

Non è da temere, infatti, al riguardo l'eventualità, come riflesso del presente disegno di legge, di un sovraccarico di lavoro nelle preture, sproorzionato alle capacità di assorbimento di tali uffici, in quanto è logico prevedere che, in linea di massima, possa stabilirsi una tendenziale relazione compensativa tra il volume degli affari che ricadranno nella sfera di competenza delle preture del circondario e quello degli affari che saranno trasferiti alla competenza degli uffici di conciliazione.

Comunque, sulla base dei risultati conseguenti all'aumento dei limiti di valore, potrà, se del caso, essere promossa dall'Amministrazione una revisione delle varie piante organiche relative ai tribunali ed alle preture, in modo da consentire il migliore equilibrio tra le esigenze di lavoro che si verranno a determinare e la assegnazione del personale ai diversi uffici.

Dopo queste precisazioni, che mirano ad illustrare ed a giustificare il contenuto essenziale del presente disegno di legge, si deve accennare ai motivi che hanno suggerito di fissare la proposta misura di adeguamento per quanto concerne le cause relative ai beni immobili, nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato. Il criterio seguito, superando quello restrittivo delle leggi n. 273 del 1949 e 761 del 1956, si pone in diretto nesso con il particolare sistema introdotto per la rivalutazione fiscale dei valori imponibili relativi agli immobili, specie per quanto attiene a quelli sottoposti al regime del blocco dei fitti.

Quanto, poi, all'esclusione della inappellabilità delle sentenze di sfratto e delle sentenze relative a rapporti di locazione, il principio stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 del presente disegno di legge e già accolto nei precedenti provvedimenti di aumento dei limiti della competenza per va-

lore, si ricollega alla considerazione che, nel perdurante vigore del regime vincolistico, le controversie locatizie toccano interessi di rilevanza sociale ed involgono questioni esegetiche di particolare difficoltà, sicchè appare indeclinabile l'esigenza del rispetto del doppio grado di giurisdizione.

Come per i generali limiti di competenza, anche il limite di valore entro cui il concilia-

tore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente viene congruamente aumentato (articolo 2, comma 1).

Gli ultimi due comma degli articoli 1 e 2 assicurano, infine, la disciplina della transizione dall'impero della legge n. 761 del 1956 al vigore dei nuovi limiti di competenza, in aderenza al principio della conservazione delle situazioni già quesite.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il limite di valore della competenza del conciliatore è elevato a lire 100.000.

Il limite di valore della competenza in materia civile del pretore è elevato a lire 1.000.000.

Il limite di lire 50.000, stabilito dalla legge anteriore per le cause relative a beni immobili nelle quali il valore si determina, ai sensi dell'articolo 15 del Codice di procedura civile, in base a tributo diretto verso lo Stato, è elevato a lire 300.000.

I tribunali ed i pretori continueranno a conoscere in primo grado delle cause per le quali sia stata notificata la citazione prima dell'entrata in vigore della presente legge, o che comunque si trovino pendenti rispettivamente davanti ad essi nel giorno dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il limite di valore entro il quale il conciliatore decide le cause secondo equità ed inappellabilmente, a norma degli articoli 113, secondo comma, e 339, ultimo comma, del Codice di procedura civile, è elevato a lire 20.000.

Sono in ogni caso appellabili senza limiti di valore le decisioni emesse dai conciliatori nelle cause di sfratto ed in quelle relative a contratti di locazione di beni immobili.

L'appellabilità delle sentenze dei conciliatori, pubblicate prima dell'entrata in vigore della presente legge, resta regolata dalla legge anteriore.